



STATO DELLE REVISIONI

TITOLO DOCUMENTO	REV. N.	REVISIONATI	DESCRIZIONE REVISIONE	DATA EMISSIONE	REDAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE
AWISO n. 2/2022 –Testo	00	-	Prima emissione	10/08/2022	Area Tecnico- Giuridica	D-RGQ	C.d.A. del 03/08/2022
AWISO n. 2/2022 –Testo	01	Indice	Seconda emissione	01/09/2022	Area Tecnico- Giuridica	D-RGQ	C.d.A. del 03/08/2022
AWISO n. 2/2022 –Testo	02	Premessa, art. 1, art. 4, art. 5, art. 11.1, art. 12, art. 12.1, art. 14, art. 17.1, art. 18.3, art. 18.4, art. 21.2, art. 25, art. 28, art. 31	Terza emissione	27/03/2023	Area Tecnico- Giuridica	D-RGQ	C.d.A. del 22/03/2023
AWISO n. 2/2022 –Testo	03	Art 5, art. 14, art. 17.1, art. 18.5, art. 19, art. 20, art. 21.3	Quarta emissione	08/09/2023	Area Tecnico- Giuridica	D-RGQ	C.d.A. del 06/09/2023
AWISO n. 2/2022 –Testo	04	Art. 14, art. 17.1, art. 20, art. 31	Quinta emissione	16/10/2023	Area Tecnico- Giuridica	D-RGQ	C.d.A. del 11/10/2023
AWISO n. 2/2022 –Testo	05	Numerazione Articoli Glossario. art. 1, art. 2, art. 6, art. 6.1, art. 7, art. 11.1, art. 12, art. 12.1, art. 14, 1 art. 17.1, art. 18.5, art. 31	Sesta emissione	22/04/2024	Area Tecnico- Giuridica	D-RGQ	C.d.A. del 16/04/2024
AWISO n. 2/2022 –Testo	06	Art. 6, art. 7, art. 11.1, art. 12, art. 21.3, art. 29, art. 31	Settima emissione	26/02/2025	Area Tecnico- Giuridica	D-RGQ	C.d.A. del 12/02/2025
AWISO n. 2/2022 –Testo	07	Art. 18.1	Ottava emissione	04/03/2025	Area Tecnico -Giuridica	D-RGQ	D-RGQ del 04/03/2025
AWISO n. 2/2022 –Testo	08	Data Pubblicazione estratto GURI n. 23 Art. 6, Art. 21.3	Nona emissione	09/04/2025	Area Tecnico -Giuridica	D-RGQ	D-RGQ del 09/04/2025

Publicato per estratto sulla G.U.R.I., Parte I, V Serie Speciale, Contratti Pubblici, n. 92 del 08/08/2022, codice redazionale TX22BFM17464.

Modifica pubblicata per estratto sulla G.U.R.I., V Serie Speciale, Contratti Pubblici, n. 36 del 27/03/2023, codice redazionale TX23BHA8201.

Modifica pubblicata per estratto sulla G.U.R.I., V Serie Speciale, Contratti Pubblici, n. 47 del 22/04/2024, codice redazionale TX24BHA2354.

Publicato per estratto sulla G.U.R.I., V Serie Speciale, Contratti Pubblici, n. 23 del 26/02/2025, codice redazionale TX25BFM232.

Sommario

PREMESSA	4
GLOSSARIO	4
1. QUADRO NORMATIVO E REGOLAMENTARE DI RIFERIMENTO	8
2. AIUTI DI STATO	10
3. CODICE UNICO DI PROGETTO	12
4. CONTESTO ECONOMICO-SOCIALE DI RIFERIMENTO	12
5. FINALITÀ DELL'AVVISO	13
6. TERMINI DI PRESENTAZIONE	13
6.1. NUMERO MASSIMO DI PIANI FORMATIVI CANDIDABILI PER CIASCUNA SESSIONE DI VALUTAZIONE	14
7. DOTAZIONE FINANZIARIA	14
8. TERMINI E DURATA MASSIMA	14
9. SOGGETTI PROPONENTI AMMISSIBILI	15
9.1. SOGGETTO GESTORE	15
9.2. DELEGA A TERZI	15
9.3. PARTENARIATO	15
10. DESIGNER	17
11. AZIONI AMMISSIBILI	17
11. 1. ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE	18
12. IMPRESE BENEFICIARIE	18
12.1. VARIAZIONE IMPRESE BENEFICIARIE	19
13. TIPOLOGIA DI PIANO FORMATIVO	19
14. DESTINATARI	19
15. TEMATICHE DI INTERVENTO	21
15.1. TIPOLOGIE FORMATIVE DI INTERVENTO	21
16. MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE AZIONI FORMATIVE E COLLOCAZIONE TEMPORALE	22



17. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO	24
17.1. DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI FINANZIAMENTO PUBBLICO	24
17.2. QUOTA DI COFINANZIAMENTO PRIVATO	26
18. VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE	26
18.1. CONDIVISIONE DEL PIANO FORMATIVO	26
18.2. AMMISSIBILITÀ DEI PIANI FORMATIVI	26
18.3. ITER DI VALUTAZIONE	27
18.4. APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	29
18.5. COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLA VALUTAZIONE.....	29
19. EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO	30
20. GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEI PIANI FORMATIVI.....	31
21. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE.....	31
21.1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PIANI FORMATIVI	31
21.2. DOCUMENTI DA PRODURRE.....	32
21.3. SCHEMA DI SINTESI DEL CICLO DI VITA DEI PIANI FORMATIVI	32
22. VERIFICHE	33
22.1. VERIFICHE IN ITINERE	33
22.2. VERIFICHE EX POST	33
23. VALUTAZIONE QUALITÀ	33
24. VARIAZIONI DEL PIANO FORMATIVO	33
25. PIANO DEI CONTI.....	34
26. UTILIZZO DELLA FIRMA DIGITALE.....	34
27. MONITORAGGIO	34
28. REVOCA O RINUNCIA	34
29. INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	35
30. D.LGS. N.231/2001	36
31. NOTE	36

PREMESSA

Formazienda è il Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua nei comparti del commercio, del turismo, dei servizi, delle professioni e delle PMI.

Il Fondo è stato costituito a seguito dell'accordo interconfederale sottoscritto tra la Confederazione delle imprese e dei professionisti **SISTEMA IMPRESA** (già **SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA**) e la Confederazione dei lavoratori **CONFSAL**.

Il Fondo è autorizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi del comma 2 dell'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni ed integrazioni, a finanziare in tutto o in parte:

- piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le Parti Sociali;
- eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti Piani, concordate tra le Parti;
- piani di formazione o di riqualificazione professionale previsti dal Patto di formazione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;
- piani formativi aziendali di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro ai sensi del Titolo I, Capo II e Capo III nonché del Titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,

come previsto dal comma 1, dell'articolo 118, della citata Legge n. 388/2000 e successive modificazioni e integrazioni.

GLOSSARIO

Conto Formazione di Sistema (CFS) - è un conto collettivo nel quale confluiscono prioritariamente le risorse versate dalle micro e piccole imprese aderenti a Formazienda e accoglie, altresì, il gettito delle imprese che, pur avendone le caratteristiche, non abbiano attivato un Conto Formazione di Impresa o un Conto Formazione di Rete.

Il Conto Formazione di Sistema è caratterizzato dal principio mutualistico: una volta che il gettito della singola impresa entra nel Conto Formazione di Sistema, lo stesso perde la sua riferibilità all'impresa che lo ha generato.

Manuale di Gestione del Conto Formazione di Sistema - è il riferimento operativo per le fasi di gestione e rendicontazione del Piano Formativo per tutto quanto non disciplinato nel presente Avviso.

Piano Formativo - è un programma organico di azioni formative e non formative, preparatorie e di accompagnamento alla realizzazione delle attività, che può coinvolgere una o più imprese, individuate prima della candidatura, ed ha lo scopo di colmare i fabbisogni formativi emersi nelle aziende coinvolte anche in relazione al contesto territoriale, al settore e al comparto.

Il Piano Formativo è articolato in uno o più Progetti Formativi (azioni formative), la cui progettazione esecutiva verrà svolta prima della candidatura del Piano Formativo, rispetto ai quali devono essere indicate le tipologie formative, la tematica, le ore di formazione, il numero di edizioni, la collocazione temporale, i contenuti, la modalità di attuazione, le imprese beneficiarie, i risultati attesi ed il costo.

Il Piano Formativo deve essere esaustivo, coerente in tutte le sue parti e completo di quanto richiesto dal formulario di candidatura.

Progetto Formativo - è l'azione formativa, ossia il percorso formativo. Il Progetto Formativo, per il quale dovranno essere specificati il programma, la modalità formativa, gli obiettivi, i contenuti, la durata e l'articolazione generale dell'intervento formativo stesso, nonché le caratteristiche e i profili professionali dei lavoratori coinvolti, può comporsi di una o più edizioni. Ogni Progetto Formativo deve essere riconducibile a una delle tipologie formative e a una delle tematiche di cui agli articoli 15 e 15.1 del presente Avviso.

Edizione - l'edizione che compone il Progetto Formativo può essere singola o replicata. Nelle singole edizioni cambiano i destinatari ma rimangono invariate le modalità formative, gli obiettivi, i contenuti, la durata e l'articolazione generale.

Ne consegue che, nel computo del numero dei Progetti Formativi costituenti il Piano Formativo, il Fondo tiene conto non solo del singolo Progetto Formativo ma anche delle sue eventuali edizioni.

Soggetto Gestore - è il soggetto proponente il Piano Formativo che diviene responsabile dello stesso in tutte le sue fasi di sviluppo, sia amministrative sia gestionali; deve risultare regolarmente iscritto al Repertorio delle Strutture Formative del Fondo Formazienda fin dalla presentazione del Piano.

Soggetto Attuatore - è il Soggetto che realizza il Piano Formativo ed eroga la formazione, prevista nei Progetti Formativi, ai destinatari individuati dalle imprese beneficiarie. Salvo nei casi in cui si acceda alla facoltà di delega o di partenariato, il Soggetto Attuatore coincide con il Soggetto Gestore.

Curriculum Soggetto Terzo - il curriculum deve documentare l'esperienza e la competenza del soggetto da incaricare nelle attività che si intendono affidare, con particolare riferimento agli incarichi svolti, ai committenti, alle date, agli importi, al livello e alla specializzazione delle risorse professionali coinvolte nell'attività.

Conoscenze - sono il risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative a un settore di lavoro o di studio. Le conoscenze sono teoriche e/o pratiche (v. *Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 sul*



quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente 2017/C 189/03 G.U.U.E. C 189/15).

Abilità – è la capacità di applicare conoscenze e di utilizzare *know-how* per portare a termine compiti e risolvere problemi. Le abilità sono cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti).

Le abilità, pertanto, riguardano i processi cognitivi e attuativi da esercitare nell'attività professionale (v. *Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente 2017/C 189/03 G.U.U.E. C 189/15*).

Competenza - è la comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale.

Le competenze rappresentano l'insieme di conoscenze e di abilità necessarie allo svolgimento delle attività lavorative (v. *Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente 2017/C 189/03 G.U.U.E. C 189/15*).

Certificazione delle competenze in esito - è la procedura di formale riconoscimento, da parte dell'ente titolato, in base alle norme nazionali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi, delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, anche in caso di interruzione del percorso formativo. La procedura di certificazione delle competenze si conclude con il rilascio di un certificato, da parte di un soggetto abilitato, conforme a quanto previsto dall'Amministrazione Pubblica di riferimento (v. *Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente 2017/C 189/03 G.U.U.E. C 189/15*).

Atlante del Lavoro - è una mappa che descrive i contenuti del lavoro in termini di attività e dei prodotti e servizi potenzialmente erogabili nello svolgimento delle stesse attraverso 23 settori economico-professionali (SEP) e 1 settore Area comune: processi di supporto alla produzione di beni e servizi. I SEP e l'Area comune sono descritti per Processi, Sequenze di processo e Aree di Attività (ADA).

ADA: è la principale unità informativa dell'Atlante e contiene la descrizione delle singole attività che la costituiscono, i prodotti e i servizi attesi nonché i riferimenti ai codici statistici delle classificazioni ISTAT delle attività economiche e delle professioni.



Repertorio Nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali - è il quadro di riferimento unitario per la certificazione delle competenze, attraverso la progressiva standardizzazione degli elementi essenziali, anche descrittivi, dei titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali attraverso la loro correlabilità anche tramite un sistema condiviso di riconoscimento di crediti formativi in chiave europea. Il repertorio nazionale è costituito da tutti i repertori dei titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali tra cui anche quelle del repertorio di cui all'articolo 6, comma 3, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, codificati a livello nazionale, regionale o di provincia autonoma, pubblicamente riconosciuti e rispondenti ai seguenti standard minimi: a) identificazione dell'ente pubblico titolare; b) identificazione delle qualificazioni e delle relative competenze che compongono il repertorio; c) referenziazione delle qualificazioni, laddove applicabile, ai codici statistici di riferimento delle attività economiche (ATECO) e della nomenclatura e classificazione delle unità professionali (CP ISTAT), nel rispetto delle norme del sistema statistico nazionale; d) referenziazione delle qualificazioni del repertorio al Quadro europeo delle qualificazioni (EQF), realizzata attraverso la formale inclusione delle stesse nel processo nazionale di referenziazione ad EQF.

Analisi dei fabbisogni formativi - è l'attività di ricerca e di indagine diretta, propedeutica alla candidatura del Piano Formativo e alla progettazione dei Progetti Formativi relativi alle tematiche indicate nel Piano, svolta anche mediante un'analisi documentale dei rapporti o indagini di ricerca relativi al settore economico e imprenditoriale di riferimento, al fine di rilevare le caratteristiche e le dinamiche territoriali, settoriali e/o di comparto.

Nel Piano Formativo dovranno essere descritte in modo chiaro ed analitico le modalità di rilevazione del fabbisogno formativo.

FormUp - è il sistema informatico, ad accesso riservato, per la presentazione e gestione via web del Piano Formativo.

Costi reali - sono i costi sostenuti dal Soggetto Gestore per la realizzazione del Piano Formativo. I costi, preventivati nella proposta progettuale seguendo lo schema del "Piano dei Conti", oltre ad essere conformi alle condizioni generali di ammissibilità, saranno ritenuti ammissibili se rispettano le condizioni specifiche relative alle tipologie e alle categorie di spesa così come definite nel presente Avviso e nel Manuale di Gestione del Conto Formazione di Sistema.

Costo Ora Corso (Costi reali) - è il risultato della divisione tra la somma delle spese previste nelle macrovoci A+B+C+D-D1 del Piano dei Conti e la somma delle ore di durata delle azioni formative previste nel Piano Formativo approvato (totale ore corso).

A consuntivo, il costo ora corso è il risultato della divisione tra la somma delle spese rendicontate per le macrovoci A+B+C+D-D1 e la somma delle ore di durata delle azioni formative valide.

Unità di Costo Standard (UCS) – è il costo ora corso definito in anticipo, sulla base di un calcolo derivante dall'applicazione di un metodo equo, giusto e verificabile, per il riconoscimento dei costi sostenuti per la realizzazione del Piano Formativo.

L'adozione delle UCS, ai fini della quantificazione del finanziamento a consuntivo, determina una semplificazione delle procedure di gestione nella fase di verifica rendicontale, sia da parte del Fondo sia da parte del Soggetto Gestore, in quanto la realizzazione dell'attività non deve essere comprovata da documenti giustificativi di spesa.

1. QUADRO NORMATIVO E REGOLAMENTARE DI RIFERIMENTO

Il principale quadro normativo e regolamentare di riferimento del presente Avviso è il seguente:

- Articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e s.m.i.;
- Articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante *“Nuove norme sul procedimento amministrativo”*;
- Atto costitutivo del Fondo Formazienda, riconosciuto e autorizzato con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 31 ottobre 2008;
- Statuto e Regolamento del Fondo Formazienda;
- Regolamento Generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo del Fondo Formazienda, approvato dall'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro il 30 luglio 2019 con Decreto n. 351;
- Manuale di Gestione Conto Formazione di Sistema;
- Manuale per le attività di vigilanza e controllo;
- Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i. adottato dal Fondo Formazienda con delibera del Consiglio di Amministrazione del 14/06/2017;
- Codice Etico ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i.;
- Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009;
- Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 10 del 18 febbraio 2016;
- Circolare Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro n. 0013199 del 23 ottobre 2017;
- Circolare Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro n. 1 del 10 aprile 2018;
- Circolare Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro n. 0000001 del 30 novembre 2021;
- Accordo tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 del 21 dicembre 2011 così come modificato dall'Allegato II dell'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2011;
- Accordo tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei datori di lavoro RSPP del 21 dicembre 2011, così come modificato dall'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016;
- *Linee guida per la ripresa delle Attività Economiche e Produttive* recepite nell'Ordinanza 1° aprile 2022 del Ministro della Salute pubblicata nella G.U.R.I. Serie Generale n. 79 del 4 aprile 2022;
- Vademecum per l'ammissibilità della spesa al Fondo Sociale Europeo (FSE) PO 2007-2013;

- Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 pubblicata sulla G.U.U.E. n. L. 124/36 del 20/05/2005 e Decreto Ministeriale 18 aprile 2015 (relativi alla definizione delle micro, piccole e medie imprese);
- Regolamento (UE, EURATOM) n. 2018/1046 c.d. “Regolamento Omnibus” del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUUE n. L 347/320 del 20/12/2013 recante “*Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio*” e successive modifiche e integrazioni;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUUE n. L 347/470 del 20/12/2013 (relativo al FSE e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006) e successive modifiche e integrazioni;
- “*Quadro di riferimento per gli interventi FSE da attuare in risposta al Covid-19*” di cui alla nota ANPAL n. 4364 del 19 febbraio 2021;
- Legge 28 marzo 2022, n. 25 pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 13/L della Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2022 recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.*” c.d. Sostegni ter;
- Legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 49/L della Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*”;
- Decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 129 del 31 maggio 2021, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 108 del 29 luglio 2021;
- Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 pubblicato sulla GU Serie Generale n. 144 del 24 giugno 2015 - Suppl. Ordinario n. 34 (che ha abrogato, tra l’altro, il Testo Unico dell’apprendistato) recante “*Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.*” e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 recante “*Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.*”;

- Decreto 5 gennaio 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021 recante *"Linee Guida che rendono operativo il Sistema nazionale di certificazione delle competenze"*;
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 recante *"Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa"* e successive modificazioni e integrazioni;
- Decreto Interministeriale 31 maggio 2017, n. 115 recante *"Regolamento recante la Disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni"*;
- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 2 agosto 2022 recante *"Modalità di attuazione delle iniziative di carattere formativo dei lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie"* pubblicato sulla G.U.R.I. n. 227 del 28 settembre 2022;
- Articolo 2, comma 3, lettera a), del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633;
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 20/E del 11 maggio 2015.

2. AIUTI DI STATO

Il finanziamento dei Piani Formativi oggetto del presente Avviso è soggetto alla disciplina degli Aiuti di Stato di cui al seguente Regime di Aiuti: "Fondi interprofessionali per la formazione continua - Regolamento per la concessione di aiuti alle imprese per attività di formazione continua in esenzione ai sensi del Regolamento (CE) n. 651/2014" - approvato con D.D. 27\Segr. D.G.\2014 del 12.11.2014 e successivo D.D. 96\Segr. D.G.\2014 del 17.12.2014 di modifica - Direzione Generale per le Politiche Attive, i Servizi per il lavoro e la Formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - comunicato alla Commissione Europea attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione (SANI) - Numero identificativo del Regime di Aiuti 83883 (SA40411), prorogato al 31.12.2023 con numero identificativo del Regime di Aiuti SA10284.

In particolare, le imprese beneficiarie potranno optare per l'applicazione di uno dei seguenti regolamenti comunitari:

- **Regolamento (UE) n. 651/2014** della Commissione del 17 giugno 2014, in vigore dal 1° luglio 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla G.U.E.E. n. L187 del 26.6.2014 così come modificato dal Regolamento (UE) n. 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020, pubblicato sulla G.U.U.E n. L215/3 del 7 luglio 2020.

L'applicazione del predetto Regolamento (UE) n. 651/2014 è esclusa per i finanziamenti in favore di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che ha dichiarato un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune; è altresì esclusa per le imprese in difficoltà, come definite dall'art. 2, comma 18, del medesimo Regolamento (UE) n. 651/2014.

Alle aziende che effettueranno l'opzione per il Reg. UE n. 651/2014, ai fini della determinazione della intensità massima di finanziamento per loro ammissibile e della conseguente quota di cofinanziamento privato da rendicontare nel Piano Formativo, si applica esclusivamente la definizione delle categorie di imprese adottata dalla Commissione Europea e allegata al medesimo Regolamento.



- **Regolamento (UE) n. 2023/2831** della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» pubblicato sulla G.U.U.E serie L del 15.12.2023.

Nel caso in cui l'impresa beneficiaria opti per il Regolamento (UE) n. 2023/2831 c.d. "*de minimis*", il Soggetto Gestore deve verificare che l'impresa beneficiaria della formazione rilasci apposita dichiarazione.

Il Soggetto Gestore del Piano Formativo è responsabile della verifica del rispetto di tutte le condizioni previste nei regolamenti prescelti dalle imprese beneficiarie, in particolare, della verifica che i contributi non siano cumulati con altri Aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1, del Trattato CE, né con altre misure di sostegno comunitario, in relazione agli stessi costi ammissibili, quando tale cumulo darebbe luogo ad un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato nel regolamento applicabile.

L'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazione degli aiuti. Il Fondo procederà con la registrazione degli aiuti individuali nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato già in fase di candidatura dei Piani Formativi al fine di verificare l'ammissibilità del finanziamento per singola impresa.

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate, l'aiuto individuale relativo all'impresa non risulti concedibile il Fondo non riconoscerà il relativo finanziamento.

Pertanto, tutti i Soggetti Gestori dovranno prestare la massima attenzione e un adeguato supporto alle imprese al fine di effettuare il controllo di tutti i contributi pubblici ricevuti da ciascuna impresa beneficiaria e degli eventuali ordini di recupero pendenti per precedenti aiuti dichiarati illegali. Tale ricognizione rileva, infatti, nella scelta del regolamento comunitario in materia di aiuti di stato applicabile.

Le informazioni sulle Misure di Aiuto e sugli Aiuti individuali concessi e registrati sono rese pubbliche e accessibili nella sezione *Trasparenza del Registro* sul sito www.rna.gov.it, liberamente consultabile, con l'avvertenza che tali informazioni potrebbero non essere complete.

In particolare, nel caso in cui l'impresa beneficiaria opti per il regime di aiuti "*de minimis*", il Soggetto Gestore deve verificare che l'azienda sia a conoscenza di tutti i contributi pubblici ricevuti, indipendentemente dalle unità locali o unità produttive per le quali i contributi sono stati ricevuti, tenendo in considerazione la disciplina europea in materia di aiuti "*de minimis*", ai sensi della quale il calcolo del massimale di aiuto concedibile va riferito alla figura di "impresa unica" (come definita, tra gli altri, dall'articolo 2, comma 2, del Regolamento (UE) n. 2023/2831) Il Fondo procederà a verificare i contributi pubblici ricevuti dalla medesima impresa beneficiaria nell'arco dei tre anni per il tramite del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

Successivamente all'avvenuta concessione dell'aiuto individuale il Fondo è tenuto a registrare anche eventuali variazioni, ivi comprese le variazioni soggettive dovute a operazioni societarie ordinarie o straordinarie che comportano una traslazione, secondo la disciplina agevolativa applicabile, dell'aiuto individuale concesso o di parte dello stesso ad un altro soggetto giuridico.

A conclusione del Piano Formativo Formazienda dovrà, inoltre, comunicare le informazioni relative all'aiuto individuale definitivamente concesso.

Pertanto, in fase di approvazione del rendiconto, prima dell'erogazione del saldo, si procederà alla eventuale variazione in diminuzione del contributo concesso alla singola impresa.

Nel caso, invece, di variazione in aumento il Fondo procederà all'inserimento di un ulteriore atto di concessione procedendo, pertanto, con una nuova verifica secondo le modalità sopra riportate.

Durante la gestione del Piano Formativo non è consentita in alcun modo la modifica del regime di aiuti prescelto dall'impresa.

3. CODICE UNICO DI PROGETTO

In ottemperanza a quanto previsto dal Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), a ogni Piano Formativo ammesso a finanziamento sarà assegnato il codice CUP (Codice Unico di Progetto).

Il CUP, come stabilito dalla Delibera CIPE n. 24/2004, deve essere indicato su tutti i documenti amministrativi e contabili relativi al Piano Formativo.

4. CONTESTO ECONOMICO-SOCIALE DI RIFERIMENTO

La trasformazione tecnologica e l'esigenza di efficientamento in risposta alla crisi economica e la progressiva attenzione da parte del mondo finanziario ed economico agli aspetti di natura ambientale e di governance (*ESG – Environmental, Social, Governance*) spingono le imprese a migliorare gli standard di competitività, innovazione, produttività. L'obiettivo può essere raggiunto unicamente realizzando una formazione specifica e mirata che sia in grado di rispondere in modo celere, efficace e puntuale al fabbisogno di competenze. Un'urgenza che si inserisce dentro uno scenario di grande difficoltà a causa dell'emersione dirompente di fattori critici quali l'inflazione, l'aumento dei prezzi energetici, la riduzione della domanda di beni e prodotti dovuti alla guerra in Ucraina, il persistere dell'allarme pandemico dovuto alle varianti del virus. Si tratta di elementi di fragilità che condizionano negativamente i mercati mentre il sistema imprenditoriale del Paese è alle prese con la difficile e urgente sfida della digitalizzazione. Un processo, questo, che appare prioritario e che impone un processo diffuso di professionalizzazione delle risorse umane. La formazione continua e finanziata, nel quadro descritto, ha il grande vantaggio di rendere sostenibili percorsi formativi di qualità senza costituire una fonte ulteriore di spesa per le aziende che già devono subire la penalità dell'aggravio economico e finanziario indotto dall'avvento dei fenomeni inflattivi.

Il mondo imprenditoriale, anche e soprattutto per ciò che riguarda le piccole e medie imprese, sta mostrando un forte interesse verso il tema delle nuove competenze per conquistare o riconquistare le quote di mercato perdute nel biennio della pandemia. L'azione di finanziamento di Formazienda, che nasce per promuovere l'implementazione di un surplus vitale di conoscenza nel mondo delle imprese, si dimostra in linea con le necessità più impellenti manifestate dal quadro economico nazionale e internazionale muovendosi in continuità con i principi, gli strumenti e le riforme del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) che i governi nazionali hanno concordato con l'Unione Europea.

Un documento fondamentale che assegna un ruolo primario al tema delle competenze e delle abilità funzionali alla creazione di una più forte e aggiornata competitività. La formazione deve essere quindi formulata con lo scopo di soddisfare dettagliatamente il fabbisogno delle imprese individuando soluzioni corrispondenti alle più intime e reali necessità, in tempi veloci e sicuri. La formula dell'avviso a sportello, scelta da Formazienda, possiede le caratteristiche più idonee e coerenti perché sul fronte



della libertà di scelta e di selezione delle tematiche, come sul fronte dell'agilità delle tempistiche e della snellezza delle procedure, le aziende di ogni scala dimensionale e di ogni settore produttivo possano accedere ai finanziamenti collocando le persone in formazione per rinnovarsi e agire con successo nei mercati.

L'alto tasso di capacità innovativa è irriducibilmente legato al possesso e allo sviluppo di nuova conoscenza nell'ambito della gestione e dell'organizzazione, nella produzione di beni e servizi, nell'ambito della sicurezza e della commercializzazione. Un percorso che può essere condotto a termine attraverso la centralità della formazione delle risorse umane. Il seguente avviso vuole dare un contributo concreto alle strategie nazionali e comunitarie volte a ricollocare l'economia italiana sulla strada della crescita e dello sviluppo aumentando la quota di Pil e ricchezza prodotta insieme alla capacità di generare occupabilità e occupazione. Una prospettiva grazie alla quale le persone e le famiglie possano ritornare a sperimentare il benessere e la felicità del lavoro insieme ad un generale miglioramento della qualità della vita.

5. FINALITÀ DELL'AVVISO

Con l'emanazione del presente Avviso il Fondo Formazienda – in coerenza con quanto stabilito dalla legge istitutiva dei Fondi paritetici interprofessionali all'articolo 118 della legge n. 388/2000 e s.m.i. – si propone di concedere contributi/sovvenzioni, per finanziare Piani Formativi, condivisi dalle Parti Sociali, per la formazione dei lavoratori delle aziende aderenti a Formazienda con le seguenti finalità:

- sostenere la competitività delle imprese e l'occupabilità delle lavoratrici e dei lavoratori;
- valorizzare le competenze delle lavoratrici e dei lavoratori rispettando il modello di certificazione delle competenze acquisite al termine dei percorsi formativi, ai sensi della normativa vigente in materia;
- favorire l'inserimento e il reinserimento lavorativo;
- sostenere l'adozione di interventi tesi alla transizione digitale in azienda, di ammodernamento tecnologico nonché l'adozione di nuovi modelli organizzativi basati sull'innovazione tecnologica in particolare nelle micro, piccole e medie imprese di tutti i settori economici;
- sostenere l'adozione di interventi tesi alla transizione ecologica, sociale e di governance;
- sostenere l'implementazione di nuove metodologie di marketing che comportano cambiamenti nella promozione dei prodotti o nelle politiche di prezzo.

Considerato quanto previsto dal PNRR M5C1.1. Riforma 1.1. Politiche attive del lavoro e formazione, ove ne ricorrano i presupposti, il Fondo si riserva di emanare un Addendum a valere sul presente Avviso per soddisfare i fabbisogni formativi riconducibili alla progettualità del Fondo Nuove Competenze.

6. TERMINI DI PRESENTAZIONE

I Piani Formativi, già condivisi con le Parti Sociali, possono essere presentati al Fondo dal Soggetto Gestore in qualsiasi momento, entro i termini di valutazione pubblicati dal Fondo, a partire dalle ore 08:30 del 4 aprile 2025 e fino alle ore 18.00 del 9 giugno 2025, ovvero fino ad esaurimento delle risorse a fronte della comunicazione di chiusura della presentazione dei Piani Formativi che sarà resa nota da Formazienda sul proprio sito internet.

Il Fondo Formazienda si riserva di prorogare i termini indicati dandone preventiva e adeguata comunicazione esclusivamente sul sito www.formazienda.com.

6.1. NUMERO MASSIMO DI PIANI FORMATIVI CANDIDABILI PER CIASCUNA SESSIONE DI VALUTAZIONE

Ciascun soggetto ammissibile, così come definito al successivo articolo 9, può candidare, per ciascuna sessione di valutazione, **fino a tre** Piani Formativi.

Tale previsione trova applicazione anche nel caso in cui un soggetto ammissibile sia indicato in qualità di partner nell'ambito di altri Piani Formativi.

Eventuali Piani Formativi successivi al terzo, secondo l'ordine cronologico di candidatura degli stessi, non saranno considerati ammissibili.

7. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria ammonta a € 10.000.000,00 (diecimilioni/00) e trova copertura nelle risorse assegnate dall'INPS che hanno alimentato il Conto Formazione di Sistema e messe a disposizione nel conto "Fondo attività piani formativi 2/2022" (in sigla F.DO PF A0222).

La quota di finanziamento pubblico per ciascun Piano Formativo dovrà assestarsi nel limite massimo di **€ 60.000,00 (sessantamila/00)**.

Il Consiglio di Amministrazione si riserva di stanziare ulteriori risorse, così come già deliberato nella seduta del 30 novembre 2022, del 6 aprile 2023, del 26 luglio 2023, del 18 dicembre 2023, del 27 marzo 2024, del 1° agosto 2024, del 30 ottobre 2024 e del 12 febbraio 2025, per il finanziamento dell'Avviso stesso, sia mediante risorse già nella disponibilità del Fondo al momento della riapertura dei termini del presente Avviso sia mediante lo stanziamento di nuove risorse che dovranno essere nella disponibilità del Fondo al momento dello stanziamento, in conformità con la Circolare Anpal n. 1 del 10 aprile 2018.

Il finanziamento dei Piani Formativi di cui al presente Avviso si configura quale sovvenzione, pertanto, il rapporto tra Fondo e Soggetto Gestore non è contraddistinto da alcun rapporto sinallagmatico. Tali sovvenzioni sono erogate sulla base dell'articolo 12 della Legge n. 241/1990, assumono la natura di contributo pubblico non rilevante quindi ai fini I.V.A.

8. TERMINI E DURATA MASSIMA

I Soggetti Gestori sono tenuti al rispetto dei seguenti termini.

a) Il Piano Formativo ammesso a finanziamento deve essere avviato entro 30 giorni di calendario dalla data di pubblicazione della graduatoria sul sito internet del Fondo (www.formazienda.com).

In nessun caso il Piano Formativo potrà essere avviato prima della pubblicazione della graduatoria sul sito del Fondo; non è ammesso l'avvio anticipato.

L'avvio delle attività formative, che coincide con la prima data di calendario di uno dei progetti formativi che costituiscono il Piano Formativo, deve avvenire entro 30 giorni di calendario dalla data di pubblicazione della graduatoria sul sito internet del Fondo; qualora l'avvio delle attività formative non avvenga entro il citato termine il Fondo provvederà alla revoca totale del finanziamento.

b) Il Piano Formativo deve essere chiuso entro 180 giorni di calendario (escludendo dal computo i periodi di sospensione di seguito indicati), che decorrono dalla data di comunicazione di avvio dello stesso, da effettuarsi secondo le modalità previste nel Manuale di Gestione del Conto Formazione di Sistema. In caso di mancata comunicazione di chiusura del Piano Formativo entro il citato termine



previsto ai fini della determinazione del finanziamento a consuntivo il Fondo considererà valide le attività realizzate e correttamente gestite (es. avvio/chiusura, ecc.) entro i 180 giorni dalla data di avvio del Piano Formativo compresi i periodi di sospensione.

c) La rendicontazione finale deve essere presentata entro 60 giorni di calendario, che decorrono dal giorno successivo all'avvenuta chiusura del Piano Formativo da effettuarsi secondo le modalità previste nel Manuale di Gestione del Conto Formazione di Sistema. Il mancato rispetto del citato termine determina la revoca del contribuuto.

I termini per la valutazione della rendicontazione inizieranno a decorrere dal momento della ricezione di tutta la documentazione, completa, afferente al rendiconto.

In fase di candidatura il Soggetto Gestore dovrà indicare il cronoprogramma del Piano Formativo così da rendere evidente al Fondo la pianificazione ipotizzata per lo svolgimento del Piano stesso.

Il decorso dei suddetti termini deve considerarsi sospeso nei periodi che vanno dal 1° agosto al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

Non sono ammesse proroghe rispetto ai termini di cui alle precedenti lettere a), b) e c), tranne per casi comprovatamente eccezionali, che potranno essere valutati a insindacabile giudizio del Fondo.

9. SOGGETTI PROPONENTI AMMISSIBILI

9.1. SOGGETTO GESTORE

I Piani Formativi possono essere candidati, a pena d'inammissibilità, esclusivamente da enti di formazione accreditati al Repertorio delle Strutture Formative del Fondo (ai sensi del Regolamento del Repertorio delle Strutture Formative del Fondo Formazienda vigente).

Il requisito di "ente di formazione accreditato" deve essere posseduto dall'ente alla data di presentazione della candidatura del Piano Formativo e deve perdurare fino alla data di pubblicazione della graduatoria sul sito del Fondo. Pertanto, ove l'ente, successivamente alla candidatura, dovesse incorrere in un provvedimento di sospensione o annullamento dell'accreditamento da parte del Fondo, il Piano Formativo sarà considerato inammissibile.

9.2. DELEGA A TERZI

È ammesso il ricorso alla delega, sia in fase di candidatura del Piano Formativo, sia successivamente previa autorizzazione del Fondo secondo le modalità stabilite nel Manuale di Gestione del Conto Formazione di Sistema alla Sezione II paragrafo II.2.3.

Ove il Soggetto Gestore intenda ricorrere alla delega durante la gestione del Piano Formativo la richiesta motivata di autorizzazione deve essere trasmessa al Fondo tramite FormUp.

9.3. PARTENARIATO

È ammessa la possibilità di avvalersi di uno o più soggetti partner con obbligo di dichiarare il partenariato esclusivamente in fase di candidatura.

Il partner ha l'obbligo di operare a costi reali, senza ricarichi di alcun genere, nell'ambito dei costi ammissibili previsti dal Fondo e dall'Avviso per la realizzazione di apposite attività specialistiche o anche per ragioni organizzative.

Diversamente dalle deleghe, le motivazioni per l'affidamento di attività a soggetti partner possono essere connesse anche all'obiettivo di accrescere il livello di condivisione dell'iniziativa sul territorio favorendo il coinvolgimento di altri soggetti esterni, pubblici o privati, purché ne venga dimostrata la qualificazione nelle attività da svolgere (c.v. allegato).

Il soggetto partner non può essere, in nessun caso, incaricato dello svolgimento delle seguenti attività:

- direzione, designer, coordinamento e segreteria/amministrazione del Piano Formativo nel suo complesso;
- attività che contribuiscono ad aumentare il costo complessivo dell'intervento, senza alcun valore aggiunto;
- accordi stipulati con intermediari o consulenti in cui il pagamento è espresso in percentuale rispetto al costo totale del Piano, a meno che tale pagamento sia giustificato dal beneficiario finale con riferimento all'effettivo valore dei servizi prestati.

Possono essere considerati soggetti partner:

- a) università;
- b) enti organicamente collegati alle Università;
- c) enti espressione delle Camere di Commercio;
- d) enti accreditati presso la Regione;
- e) enti di formazione accreditati al Repertorio delle Strutture Formative del Fondo Formazienda;
- f) soggetti in possesso di specifiche competenze nell'erogazione della formazione oggetto del finanziamento;
- g) imprese beneficiarie esclusivamente per attività di docenza, svolta da un proprio dipendente, specifica e specialistica per tematiche inerenti al settore produttivo dell'impresa stessa; l'attività di docenza deve essere rivolta esclusivamente ai lavoratori dipendenti dell'impresa partner (non è ammesso il ricorso al partenariato per tematiche e argomenti riguardanti la tipologia formativa di base, generale e trasversale).

All'atto della presentazione del Piano Formativo il Soggetto Gestore, ove intenda avvalersi di soggetti Partner, dovrà esplicitare quanto segue:

- le generalità del soggetto;
- l'attività specifica affidata al soggetto partner;
- la descrizione dell'attività svolta dal soggetto partner;
- importo dell'attività affidata al soggetto partner.

Dovranno essere, inoltre, allegati:

- *curriculum* del soggetto partner che realizza l'attività;
- contratto/convenzione/accordo tra le parti, con evidenza degli incarichi e i relativi costi.

Le attività assegnate al soggetto partner devono essere analiticamente descritte nel Piano Formativo candidato. Il soggetto partner non può essere destinatario di ulteriori attività concesse in delega. Il rapporto tra soggetto partner e Soggetto Gestore – rispetto al quale Formazienda rimane comunque terzo – deve essere disciplinato mediante contratto/convenzione/accordo tra le parti dalle quali risultino le attività da svolgere, le modalità di esecuzione e i costi preventivati. Il rapporto di partenariato non è configurabile come delega a terzi ed è assimilabile alla figura del mandato senza rappresentanza e la formalizzazione del rapporto deve essere presentata in fase di candidatura del Piano Formativo.

Il Soggetto Gestore rimane, comunque, l'unico interlocutore responsabile nei confronti del Fondo. La gestione delle attività da parte del soggetto partner avviene alle stesse condizioni previste per il Soggetto Gestore, compreso l'obbligo di operare e di rendicontare senza ricarichi a costi reali anche nell'ambito dei costi unitari standard. L'ammontare dell'attività affidata al soggetto partner non può eccedere il 50% del costo complessivo del Piano Formativo (totali macrovoci A+B+C+D-D1). In ogni caso, l'importo totale degli affidamenti a soggetti delegati e a soggetti partner non può superare il 50% del costo complessivo del Piano (totali macrovoci A+B+C+D-D1). Solo nel caso di coinvolgimento di Università l'ammontare dell'attività affidata al soggetto partner potrà essere aumentato ma senza eccedere il 70% del costo complessivo del Piano come sopra dettagliato. In tal caso, l'importo totale degli affidamenti a soggetti delegati e a soggetti partner non può superare il 70% del costo complessivo del Piano (totali macrovoci A+B+C+D-D1). Per ulteriori specifiche riguardanti il partenariato si rinvia a quanto previsto nel Manuale di Gestione del Conto Formazione di Sistema.

10. DESIGNER

Ogni Piano Formativo deve prevedere, a pena di inammissibilità, il designer da identificare, fin dalla presentazione della candidatura, tra le risorse umane del Soggetto Gestore.

Per ogni Piano Formativo è possibile prevedere soltanto un designer.

Il designer è il referente del Piano Formativo e, in particolare:

- accompagna le imprese nella fase di partecipazione alle attività formative;
- facilita l'esplicitazione delle linee di sviluppo dell'impresa verso il posizionamento atteso, raccordandosi con la stessa;
- agevola l'individuazione dei bisogni, delle azioni che vi rispondono e dei destinatari da coinvolgere;
- raccoglie le informazioni utili a ricostruire lo stato di avanzamento del Piano Formativo e i suoi dati fisici e finanziari;
- verifica in che misura il Piano Formativo abbia contribuito a raggiungere gli obiettivi attesi dalle imprese.

Il designer deve avere almeno 2 anni di esperienza in formazione continua nella progettazione, gestione e rendicontazione di Piani/Progetti Formativi finanziati con fondi pubblici, risultanti dal curriculum vitae trasmesso in fase di candidatura del Piano Formativo.

11. AZIONI AMMISSIBILI

Il Piano Formativo contiene un insieme strutturato di azioni formative e azioni non formative (nei limiti percentuali indicati nel Piano dei Conti di cui alla Macrovoce A – Attività preparatorie e di accompagnamento, azioni propedeutiche e direttamente connesse alla realizzazione del Piano Formativo stesso).

Si definiscono azioni formative le iniziative rivolte ai lavoratori delle imprese aderenti al Fondo attraverso le quali il lavoratore possa aggiornare, qualificare, riqualificare, riconvertire le competenze e conoscenze professionali possedute ed eventualmente ricollocarsi nel mercato del lavoro.

Si definiscono azioni non formative le iniziative poste in atto dal Soggetto Gestore al fine di raggiungere un maggior numero di imprese e destinatari possibili. Tali azioni comprendono: la progettazione generale ed esecutiva, la rilevazione dei fabbisogni, la promozione, il monitoraggio, la valutazione e la diffusione dei risultati.

11. 1. ELEGGIBILITA' DELLE SPESE

Fermo restando quanto previsto al paragrafo II.4.4 del Manuale del Conto Formazione di Sistema vigente, non saranno riconosciute spese sostenute in un periodo antecedente ai tre mesi rispetto alla data di candidatura del Piano Formativo.

Per i Piani Formativi candidati a seguito della riapertura dei termini dell'Avviso - ovvero dalle ore 8:30 del 17 marzo 2025 -, ai fini dell'eleggibilità delle spese **per data di pubblicazione dell'Avviso deve intendersi la data del 26 febbraio 2025.**

12. IMPRESE BENEFICIARIE

Sono beneficiari ammissibili delle risorse stanziare sul presente Avviso le imprese private assoggettate al contributo di cui all'art. 12 della Legge n. 160/75, così come modificata dall'art. 25 della Legge n. 845/78.

Affinché le imprese siano considerate beneficiarie ammissibili devono essere rispettate le condizioni di seguito riportate.

Non sarà possibile coinvolgere nel Piano Formativo imprese che si trovino in una delle situazioni di cui al decreto legislativo n. 14/2019 e s.m.i. (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza) o in amministrazione giudiziaria ai sensi del decreto legislativo n. 159/2011 e s.m.i. o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali condizioni, fatti salvi i procedimenti che prevedano la continuità aziendale.

Ove tali condizioni si verificassero durante la gestione del Piano o, comunque, prima dell'approvazione del rendiconto, previa comunicazione obbligatoria da parte del Soggetto Gestore, il Fondo Formazienda effettuerà apposita istruttoria al fine di verificare l'eventuale ammissibilità a finanziamento delle relative azioni formative.

Adesione al Fondo Formazienda. In fase di verifica del rendiconto l'adesione deve risultare già riscontrata, con riferimento ad un periodo precedente o contestuale alla data di candidatura del Piano Formativo e senza che sia intervenuta revoca fino alla data di presentazione del rendiconto finale.

In caso di variazione dell'impresa beneficiaria, anche l'impresa subentrante deve risultare aderente - con adesione già riscontrata - con riferimento ad un periodo precedente o contestuale alla data di candidatura del Piano Formativo.

In caso di revoca anticipata da parte di una impresa beneficiaria, il finanziamento potrà essere riconosciuto ove l'impresa abbia revocato dopo aver beneficiato dell'attività formativa di interesse ma abbia aderito nuovamente al Fondo prima della scadenza del termine previsto per la presentazione della rendicontazione.

Fanno fede, al riguardo, esclusivamente i dati dei flussi delle adesioni direttamente comunicati dall'INPS a Formazienda.

Esclusività dell'attività finanziata. L'impresa non deve avere richiesto, per le medesime attività - per tali intendendosi il medesimo Progetto Formativo per contenuti, durata, risultati attesi e che coinvolge gli stessi partecipanti -, un contributo a valere sul medesimo Avviso, su altri strumenti di finanziamento del Fondo Formazienda o altri fondi pubblici.

Aiuti di Stato. L'impresa non deve aver superato il massimale in caso di opzione per il Regolamento “*de minimis*” o non essere inserite nell'elenco Deggendorf in caso di opzione per il Regolamento (UE) n. 651/2014. Si precisa che l'adempimento di interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti, sarà effettuato in fase di candidatura del Piano Formativo, durante la gestione del Piano Formativo ove intervengano variazioni nonché in fase di valutazione del rendiconto finale.

Ogni impresa potrà risultare beneficiaria anche in più Piani Formativi, purché le attività formative non riguardino la medesima formazione che coinvolga gli stessi partecipanti.

Possono risultare beneficiarie anche le imprese che abbiano attivato un Conto Individuale FNC.

12.1. VARIAZIONE IMPRESE BENEFICIARIE

Eventuali sostituzioni o inserimenti delle imprese beneficiarie devono essere preventivamente autorizzate dal Fondo Formazienda secondo le modalità stabilite nel Manuale di Gestione del Conto Formazione di Sistema Sezione II paragrafo II.1.4.

Per i Piani Formativi candidati a far data dal 13 maggio 2024, l'inserimento o la sostituzione di imprese beneficiarie – non ammessi per Piani Formativi aziendali - può riguardare al massimo **n. 2 (due) imprese**. In particolare, si evidenzia che l'inserimento di nuove imprese è consentito solo nell'ambito di progetti formativi interaziendali e/o di progetti formativi aziendali già approvati.

Eventuali rinunce da parte di imprese beneficiarie che non possono essere sostituite determineranno, da parte del Fondo, la rimodulazione del contributo concesso.

Inoltre, in caso di sostituzione, l'impresa subentrante deve optare per il medesimo regime di aiuti scelto dall'impresa che si intende sostituire.

13. TIPOLOGIA DI PIANO FORMATIVO

Il Piano Formativo può articolarsi in:

- **aziendale:** Piano Formativo che risponde ai fabbisogni formativi di una singola impresa;
- **settoriale o di comparto:** Piano Formativo che risponde ai fabbisogni formativi di imprese appartenenti allo stesso settore produttivo in un qualunque ambito territoriale. Rientra in questa categoria anche un Piano Formativo rivolto a imprese operanti in più settori (intersettoriale) e il Piano Formativo cosiddetto “di comparto” quale risulta predominante la componente produttiva “di comparto”;
- **territoriale:** Piano Formativo che risponde ai fabbisogni di imprese, anche di settori produttivi diversi, che operano nell'ambito di uno stesso territorio o ambito geografico (Nord, Centro, Sud).

14. DESTINATARI

In linea generale, sono destinatari degli interventi formativi lavoratori/trici dipendenti di imprese beneficiarie per i quali esista l'obbligo per l'impresa del versamento all'INPS del contributo integrativo di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978 e le figure previste dall'art. 10 del decreto-legge n. 138/2011 convertito in Legge n. 148/2011.

Pertanto, sono destinatari di detti interventi:

- a) lavoratori/trici assunti con contratto a tempo indeterminato (compresi dirigenti);
- b) lavoratori/trici assunti con contratto a tempo determinato (anche nel settore pubblico, compresi dirigenti);
- c) lavoratori/trici temporaneamente sospesi per crisi congiunturale, riorganizzazione aziendale e/o riduzione temporanea di attività (compresi dirigenti);
- d) apprendisti;
- e) lavoratori/trici con contratto stagionale anche nei periodi in cui non sono in servizio (a condizione che abbiano lavorato alle dipendenze di imprese assoggettate al contributo di cui sopra e iscritte al Fondo e a condizione che l'impresa di appartenenza nel Piano Formativo assicuri la quota di co-finanziamento se dovuta in base al regime di aiuti prescelto);
- f) lavoratori religiosi che potranno usufruire della formazione professionale nell'ambito delle attività corsuali finanziate dai Fondi, sulla base dei seguenti presupposti:
 - il lavoro svolto dai religiosi all'interno degli Istituti di appartenenza può essere qualificato come lavoro volontario non retribuito;
 - è possibile quantificare economicamente l'apporto lavorativo che i predetti religiosi svolgono, sulla base del corrispondente CCNL per le diverse categorie contrattuali;
 - il relativo costo figurativo, così come avviene nei rapporti tra EECR e Ministero della Pubblica Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai fini del riconoscimento delle quote spettanti, viene riportato nel bilancio dell'Ente religioso sotto la voce "Costo opportunità";
- g) lavoratori assunti con altre tipologie contrattuali previste dal D.lgs. n. 81/2015 e s.m.i.;
- h) lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale straordinaria previsti dal titolo I, capo III, e dal titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
- i) lavoratori disoccupati e/o inoccupati, da assumere nelle imprese aderenti al termine del percorso formativo, al fine di incentivare la loro qualificazione/riqualificazione/riconversione delle competenze professionali possedute;

Si precisa per i destinatari di cui alla presente lettera i), affinché il singolo percorso formativo del Piano Formativo sia considerato finanziabile anche a consuntivo, entro la data di rendicontazione del Piano stesso, i disoccupati e/o gli inoccupati partecipanti all'attività formativa dovranno risultare:

- *formati*, ovvero dovranno aver frequentato il percorso formativo nel quale sono stati coinvolti nella misura stabilita dal Manuale del Conto Formazione di Sistema;
- *assunti* dall'impresa che li ha coinvolti nei percorsi formativi; in fase di presentazione del rendiconto dovrà essere prodotta copia del modello UNILAV.

Le azioni formative che coinvolgono destinatari disoccupati/inoccupati non possono riguardare la formazione obbligatoria.

Non sono posti limiti minimi e massimi nel numero degli allievi che possono partecipare all'attività formativa.

È ammessa la presenza degli uditori per le cui specifiche si rinvia a quanto rappresentato nel Manuale del Conto Formazione di Sistema.



Inoltre, a integrazione di quanto previsto nel Manuale di Gestione del Conto Formazione di Sistema, nei limiti numerici dallo stesso previsti, potranno partecipare in qualità di uditori anche i dipendenti di imprese aderenti al Fondo Formazienda, aventi le caratteristiche di cui alle precedenti lettere da a) a g).

15. TEMATICHE DI INTERVENTO

Le azioni formative dovranno vertere sulle seguenti tematiche specifiche da individuare già in fase di candidatura del Piano Formativo:

- Abilità personali;
- Credito, Contabilità e finanza;
- Digitalizzazione;
- Educazione/Sicurezza Alimentare;
- Formazione obbligatoria;
- Formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro;
- Gestione aziendale, amministrazione;
- Impatto ambientale;
- Informatica;
- Qualità;
- Lingue;
- Marketing e vendite;
- Sicurezza sul luogo di lavoro;
- Supporto vitale di base;
- Tecniche di produzione.

Si precisa che le azioni formative organizzate per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione, quali ad esempio quelle riconducibili alla tematica formazione obbligatoria “sicurezza sul lavoro”, potranno essere dirette esclusivamente ad aziende beneficiarie che abbiano optato per il regime c.d. *de minimis*.

Tutti i Progetti Formativi devono concludersi con la verifica dell'apprendimento da parte dei partecipanti, con modalità adeguate rispetto agli obiettivi e alle caratteristiche dei percorsi formativi.

Così come previsto nella circolare di Anpal n. 1 del 10 aprile 2018, “la formazione dovrà essere progettata per conoscenze e competenze, comprendendo per queste ultime idonee attività di valutazione finalizzate al rilascio all'allievo di una attestazione degli apprendimenti acquisiti trasparente e spendibile”.

15.1. TIPOLOGIE FORMATIVE DI INTERVENTO

Le azioni formative potranno essere relative alle seguenti tipologie formative di intervento per la cui descrizione si rinvia al Manuale di Gestione del Conto Formazione di Sistema Sezione I paragrafo I.2.

- Formazione di base e trasversale
- Formazione professionalizzante
- Formazione di qualificazione professionale
- Formazione altamente professionalizzante

Le tipologie formative indicate dal Soggetto Gestore in fase di candidatura del Piano Formativo non sono vincolanti; le tipologie formative dovranno essere individuate specificatamente in fase di avvio dei Progetti Formativi, in quanto funzionali al monitoraggio dei dati da parte del Fondo.

16. MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE AZIONI FORMATIVE E COLLOCAZIONE TEMPORALE

Per l'erogazione delle attività formative è possibile far ricorso alle seguenti modalità:

- aula;
- seminari;
- Formazione a distanza (FAD) ovvero:
 - formazione a distanza “FAD OFF LINE” (E-learning);
 - formazione a distanza on line con aula virtuale “FAD ON LINE”;
- affiancamento;
- training on the job;
- coaching;
- action learning.

Per la descrizione puntuale delle modalità formative si rinvia al Manuale di Gestione del Conto Formazione di Sistema. Le attività formative non potranno riguardare lo svolgimento di attività produttive; in questo caso i costi dell'attività formativa restano interamente a carico del Soggetto Gestore.

Sono, invece, ammissibili le ore di formazione in situazione di lavoro realizzate “fuori produzione” con l'utilizzo di macchine e attrezzature dell'azienda non inserite nel suo processo produttivo durante la formazione.

Sono, altresì, riconosciute le ore di formazione svolte dal partecipante all'azione formativa in affiancamento al dipendente impegnato nell'attività produttiva per la posizione lavorativa oggetto dell'azione.

Per Piani Formativi con modalità di finanziamento a UCS, le attività di affiancamento (anche per progetti di gruppo), training on the job ed action learning non possono superare, complessivamente, il 70% delle ore di formazione previste nel singolo Progetto Formativo.

Le attività in FAD in autoapprendimento (E-learning), per i Piani Formativi sia con modalità di finanziamento a UCS sia con modalità di finanziamento a costi reali, non possono superare complessivamente il 20% delle ore di formazione previste nel Piano Formativo approvato.

La FAD on line può coprire fino al 100% della durata di un Piano Formativo e di ogni singolo Progetto Formativo e sue edizioni.

Per le specifiche relative alla collocazione temporale della formazione e alla durata dei Progetti Formativi si fa rinvio al Manuale di Gestione del Conto Formazione di Sistema.

FOCUS FORMAZIONE A DISTANZA

La formazione a distanza (FAD) può essere erogata in differenti modalità, quali:

- “FAD” ON LINE con aula virtuale: in tal caso il partecipante, tramite connessione di rete (web) e opportuni supporti informatici¹, è presente nell’aula virtuale durante lo svolgimento delle lezioni da parte del docente avendo, tra l’altro, anche la possibilità di interagire direttamente e visivamente con i differenti partecipanti (l’interazione esclusivamente tramite chat non è ritenuta ammissibile in questa modalità).

La formazione a distanza può essere svolta presso il Soggetto Gestore, presso l’azienda o presso altra sede del soggetto Erogatore. È ammessa anche la formazione a distanza che preveda il collegamento dei partecipanti dislocati tutti in luoghi diversi, compresa la propria abitazione.

La formazione a distanza deve prevedere:

- un programma formativo strutturato, sulla base di materiali didattici formalizzati;
- un adeguato sistema di registrazione della realizzazione dell’attività formativa, con l’indicazione di elementi di riconoscimento e rispettare i seguenti standard minimi:
 1. messa a disposizione da parte dell’Ente di formazione di una piattaforma telematica adeguata allo svolgimento di attività di FAD, in grado di gestire i contenuti formativi e la relativa gestione da parte degli allievi in qualità di LMS (Learning Management System). La piattaforma dovrà essere preventivamente autorizzata dal Fondo nel rispetto di quanto previsto con circolare n. 1/2021 e relativa appendice tecnica;
 2. adeguato supporto tecnologico e contenutistico (ad es. tutoraggio on-line, assistenza in caso di utilizzo di tecnologie informatiche, disponibilità di un esperto dei contenuti, ecc.).
- “FAD” OFF LINE (E-learning): in tal caso il partecipante ha un alto grado di indipendenza nel percorso di autoapprendimento non essendo legato a vincoli di presenza fisica o di orario specifico. Ogni partecipante ha la possibilità di usufruire, tramite connessione di rete (web) e opportuni supporti informatici², di registrazioni audio/video e/o di materiale messo a disposizione in forma di testo da parte del soggetto Erogatore nonché di poter attivare un percorso interattivo tramite chat³. Tale tipologia di formazione, per essere ammissibile, deve prevedere:
 - un programma formativo strutturato (ad esempio organizzato per moduli), sulla base di materiale didattico prestabilito a corredo;
 - un adeguato sistema di verifiche sia intermedie che finali di quanto effettivamente appreso durante il percorso formativo.
 - un adeguato sistema di registrazione della realizzazione dell’attività formativa, con l’indicazione di elementi di riconoscimento e rispettare i seguenti standard minimi:
 1. messa a disposizione da parte dell’Ente di formazione di una piattaforma telematica adeguata allo svolgimento di attività di FAD, in grado di gestire i contenuti formativi e la relativa gestione da parte degli allievi in qualità di LMS (Learning Management System). Tale LMS deve aderire agli standard AICC, SCORM, SCORM-2 e successivi o sistema equivalente, e prevedere la

¹ Tali supporti devono consentire la tracciabilità delle attività e la produzione di idonea reportistica, del docente, degli altri discenti e della formazione svolta.

² Tali supporti devono consentire la tracciabilità delle attività e la produzione di idonea reportistica della formazione svolta.

³ Il partecipante può anche avere la possibilità di comunicare tramite chat con interlocutori (a es. tutor) localizzati in sedi diverse e che possono partecipare in tempi diversi.

produzione di log che consentano di tracciare i tempi e i modi di accesso ai Learning Objects (testi lezioni, filmati, conferenze, documentazione, test, etc.) da parte dei singoli allievi – utenti, di constatare il superamento delle verifiche intermedie previste dai percorsi didattici e di tenere traccia di eventuali interazioni collaborative tra gli allievi (es. lavori di gruppo, blog, forum, etc.), oltre agli scambi di messaggi con tutor e docenti;

2. adeguato supporto tecnologico e contenutistico (ad es. tutoraggio on-line, assistenza in caso di utilizzo di tecnologie informatiche, disponibilità di un esperto dei contenuti, ecc.).

Per quanto concerne la formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro dovranno essere rispettate le condizioni previste dalla normativa di riferimento (es. Accordi Stato Regioni).

È ammessa anche la formazione c.d. *blended* sempre nel rispetto dei massimali di costo orario indicati al successivo articolo 17.1.

Resta inteso che le attività formative potranno e/o dovranno essere erogate nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti a livello nazionale/territoriale; il Fondo si riserva di non riconoscere a consuntivo le spese sostenute dai Soggetti Gestori per attività formativa finanziata non erogata in conformità con tali disposizioni.

17. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

17.1. DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI FINANZIAMENTO PUBBLICO

In linea con quanto previsto dalla normativa di riferimento ed in particolare dall'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1304/2013 del 17 dicembre 2013 e s.m.i. e dall'articolo 67 del Regolamento (UE) 1303/2013 del 17 dicembre 2013 e s.m.i., sono riconosciuti i costi di un'operazione calcolati applicando standard di costo definiti in anticipo.

Pertanto, il Fondo Formazienda, per il presente Avviso, adotta anche la semplificazione delle modalità di riconoscimento del finanziamento tramite Unità di Costo Standard (UCS).

Per la definizione della quota pubblica di finanziamento per ogni Piano Formativo candidato e, quindi, per il riconoscimento dei relativi costi potranno essere adottati, distintamente, i seguenti metodi:

- UCS (Unità di Costo Standard) per azioni formative di base e trasversali, professionalizzanti e di qualificazione professionale;
- COSTI REALI per Piani Formativi che prevedono azioni di formazione altamente professionalizzante.

Le quote di finanziamento pubblico verranno declinate in base alla tipologia formativa di intervento, per ogni singolo Progetto Formativo in cui i lavoratori dipendenti delle imprese beneficiarie sono coinvolti.

All'interno dello stesso Piano non potranno essere combinati i due metodi di finanziamento.

La quota di finanziamento pubblico massima riconosciuta da Formazienda per ciascuna impresa, per ogni Piano Formativo, indipendentemente dal numero di Progetti Formativi in cui la stessa risulti beneficiaria, non può superare gli importi indicati nella tabella sottostante:



Tabella A

Tipologia impresa	Massimale quota pubblica per impresa €
Micro Impresa	4.000,00
Piccola Impresa	8.000,00
Media Impresa	15.000,00
Grande Impresa	20.000,00

La quota di finanziamento pubblico per ciascuna impresa sarà determinata proporzionalmente al numero di lavoratori dipendenti destinatari effettivi per singolo Progetto Formativo o sua edizione. Per la determinazione della quota di finanziamento pubblico per ogni singola azione formativa riconducibile alle tipologie formative di intervento formazione di base e trasversale, formazione professionalizzante e formazione di qualificazione professionale, deve farsi riferimento ai parametri a UCS indicati nella tabella sottostante:

Tabella B

Costo orario per singolo intervento partecipanti da 1 a 3 €/h	Premialità modalità innovative €/h	Costo orario per singolo intervento partecipanti ≥ 4€/h	Premialità modalità innovative €/h	Durata in ore
150,00	165,00	165,00	180,00	Minimo 4 ore

Per la determinazione della quota di finanziamento pubblico per ogni singola azione formativa riconducibile alle tipologie formative di intervento formazione altamente professionalizzante, deve farsi riferimento ai parametri a costi reali indicati nella tabella sottostante:

Tabella C

Modalità formativa	Costo orario €	Durata in ore
	max 250,00	Minimo 4 ore
Fad in autoapprendimento (e-learning) da 1 a 3 partecipanti	max 50,00	Minimo 4 ore
Fad in autoapprendimento (e-learning) da 4 partecipanti in poi	max 55,00	Minimo 4 ore

Per la modalità di finanziamento con UCS (cfr. Tabella B), qualora la percentuale di ore di formazione effettuate con modalità di erogazione innovative quali action learning, affiancamento e training on the job, sia superiore al 30% del totale delle ore del Piano Formativo, l'importo orario standard previsto per i Progetti Formativi effettuati con tali modalità, viene elevato a 165,00 €/h per singolo intervento con partecipanti da 1 a 3 e 180 €/h per singolo Intervento con partecipanti ≥ 4 .

A tal fine, si specifica che, in caso di premialità, l'importo orario più elevato è applicabile su tutte le ore del Progetto Formativo che prevede la modalità di erogazione innovativa.

È possibile variare la modalità formativa da aula a fad on line o da fad on line ad aula esclusivamente per l'intero progetto formativo. Il Soggetto Gestore dovrà procedere alla variazione direttamente su FormUp almeno tre giorni prima dell'inizio delle attività formative.

È possibile procedere con la variazione direttamente in FormUp per tutti i Piani Formativi candidati a partire dall'11 aprile 2023.

17.2. QUOTA DI COFINANZIAMENTO PRIVATO

Nel caso in cui l'impresa beneficiaria opti per l'erogazione dell'aiuto in conformità al Regolamento (UE) n. 651/2014, la stessa dovrà garantire il cofinanziamento, da rendicontare a costi reali, entro i limiti e le intensità massime indicate dal regolamento comunitario.

Nel caso in cui l'impresa beneficiaria opti per l'erogazione dell'aiuto in conformità al Regolamento "de minimis", l'impresa non è tenuta a garantire il cofinanziamento, che, quindi, non sarà oggetto di controllo da parte del Fondo.

Ove l'impresa beneficiaria dichiara il cofinanziamento privato la quota dichiarata diviene importo minimo vincolante da garantire.

Qualora il cofinanziamento obbligatorio non venisse rispettato, Formazienda procederà alla riparametrazione del finanziamento concesso sulla base dell'importo del cofinanziamento rendicontato.

Nel caso in cui il cofinanziamento complessivo venga certificato da una società di revisione o da un revisore iscritto al registro dei revisori legali istituito in applicazione del D.lgs. n. 39/2010 e tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Fondo effettuerà un controllo a campione sul cofinanziamento rendicontato. In mancanza di certificazione, il Fondo effettuerà il controllo sul 100% del cofinanziamento rendicontato.

18. VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE

18.1. CONDIVISIONE DEL PIANO FORMATIVO

L'ammissione alla valutazione tecnica del Piano Formativo è subordinata alla preventiva condivisione dello stesso, nel rispetto di quanto previsto nell'Accordo interconfederale "Criteri e modalità per la condivisione, fra le Parti Sociali, dei Piani Formativi" sottoscritto da Sistema Impresa e Confsal il 30 gennaio 2025, pubblicato sul sito del Fondo alla pagina <https://www.formazienda.com/il-fondo/documenti-di-riferimento>.

18.2. AMMISSIBILITÀ DEI PIANI FORMATIVI

Saranno considerati ammissibili alla valutazione solo i Piani Formativi:

- che abbiano ricevuto l’Intesa delle Parti Sociali;
- presentati da uno dei soggetti e nel rispetto dei vincoli obbligatori di cui all’articolo 9;
- articolati secondo le indicazioni previste dal presente Avviso;
- pervenuti entro i termini e secondo le modalità di presentazione previsti.

18.3. ITER DI VALUTAZIONE

L’ammissione a valutazione dei Piani Formativi è subordinata al rilascio dell’Intesa delle Parti Sociali.

La valutazione tecnica è effettuata dal Nucleo di Valutazione Tecnico (NdVT), nominato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo Formazienda.

La valutazione dei Piani Formativi candidati si articola in tre fasi:

1. verifica di ammissibilità formale;
2. istruttoria tecnica di merito e definizione degli esiti della valutazione;
3. comunicazione degli esiti della valutazione.

Relativamente al punto 2, l’istruttoria verrà svolta sulla base della seguente griglia di valutazione:

Elementi di valutazione		Modalità di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
		max	180
a.	Coerenza delle finalità del Piano Formativo con le finalità dell’Avviso	Coefficiente	20
b.	Coerenza del Piano Formativo con la rilevazione dei fabbisogni formativi e adeguatezza della metodologia di rilevazione utilizzata	Coefficiente	40
c.	Adeguatezza degli strumenti e delle modalità di esecuzione del Piano Formativo: metodologie di progettazione e valutazione, strumenti e sistema di coordinamento e monitoraggio e loro coerenza rispetto agli obiettivi individuati nel Piano Formativo	Coefficiente	40
d.	Corretta e puntuale descrizione dei programmi formativi: contenuti, modalità formative, risorse professionali, risorse tecnologiche e organizzative	Coefficiente	40
e.	Adeguatezza dei risultati finali attesi e delle attività di comunicazione e diffusione delle attività proposte in relazione ai risultati attesi	Coefficiente	20
f.	Presenza di percorsi formativi caratterizzati da particolare innovatività anche con riguardo alle finalità del PNRR	Coefficiente	10

g.	Presenza di percorsi con rilascio di attestato di certificazione delle competenze	Coefficiente	10
	TOTALE COMPLESSIVO		max 180

Al fine di omogeneizzare le operazioni e migliorare la leggibilità della motivazione, il Nucleo Tecnico di valutazione:

- esprimerà per gli elementi di valutazione, individuati nella griglia, un giudizio sintetico corrispondente a uno fra i 7 giudizi predeterminati; a ciascuno di tali giudizi corrisponderà, in via automatica, un determinato coefficiente matematico, da utilizzarsi per la concreta attribuzione dei punteggi.

Tali giudizi sintetici e i relativi coefficienti vengono esposti nella seguente tabella:

Giudizio	Coefficiente
Eccellente	1,00
Ottimo	0,85
Buono	0,70
Discreto	0,55
Sufficiente	0,40
Insufficiente	0,10
Completamente inadeguato o non valutabile	0,00

Più precisamente i punti che verranno attribuiti in ragione di ciascun criterio risulteranno quale il prodotto tra il coefficiente assegnato dal Nucleo di Valutazione Tecnico (da 1,00 a 0,00), come da tabella su estesa, e il massimo punteggio attribuibile per ciascun criterio di valutazione come sopra indicati. Per i punti f. e g. della griglia di valutazione saranno utilizzati i giudizi sintetici mediante applicazione dei coefficienti sulla base delle seguenti valutazioni: per quanto concerne la “Presenza di percorsi formativi caratterizzati da particolare innovatività anche con riguardo alle finalità del PNRR” saranno valutati gli elementi di innovatività dei percorsi formativi anche con riguardo alle finalità del PNRR mentre per quanto concerne la “Presenza di percorsi con rilascio di attestato di certificazione delle competenze” sarà valutato il grado di dettaglio nella descrizione del processo di certificazione delle competenze (ove previsto).

I Piani Formativi valutati sono finanziabili qualora ottengano un punteggio superiore alla soglia minima di finanziabilità, **pari a 120 punti su 180**.

I Piani Formativi saranno valutati secondo l'ordine cronologico di arrivo.

Il NdVT potrà richiedere eventuali integrazioni alla documentazione presentata e dei dati in essa riportati, relativamente a tutto quanto non soggetto a “pena di inammissibilità”, che dovranno essere

presentate entro i termini specificati dal Nucleo, di norma 24 ore. Nel caso in cui le integrazioni chieste non dovessero pervenire nei termini indicati il Piano Formativo verrà, comunque, valutato.

Il Nucleo di Valutazione Tecnico (NdVT):

- accerta la rispondenza della candidatura e del soggetto che l'ha presentata ai requisiti di ammissibilità;
- stila la proposta della graduatoria di riferimento secondo l'ordine cronologico di arrivo e l'esito dell'istruttoria di valutazione.

L'iter di valutazione si concluderà, fatte salve eventuali proroghe che saranno comunicate sul sito istituzionale del Fondo, entro 30 giorni di calendario dalla data di scadenza del termine per la candidatura.

Il Nucleo di Valutazione Tecnico trasmette gli esiti delle proprie valutazioni al Consiglio di Amministrazione per la relativa delibera.

18.4. APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione di Formazienda approva o meno l'ammissione a finanziamento dei Piani Formativi, dopo aver preso atto degli esiti del lavoro svolto dal Nucleo di Valutazione Tecnico relativo al risultato delle valutazioni effettuate.

La delibera del Consiglio di Amministrazione avverrà di norma entro 10 giorni dal ricevimento delle valutazioni da parte del Nucleo di Valutazione Tecnico con conseguente pubblicazione della graduatoria.

Ove la rinuncia al finanziamento da parte dei Soggetti Gestori i cui Piani Formativi siano stati approvati e finanziati pervenga al Fondo durante la vigenza dell'Avviso o dopo la data di pubblicazione dell'ultima graduatoria di Piani Formativi approvati per scadenza dei termini dell'Avviso, le relative risorse saranno destinate al Conto Formazione di Sistema.

Allo stesso modo, le risorse derivanti dal mancato riconoscimento del finanziamento dei Piani Formativi in sede di verifica *ex post*, durante la vigenza dell'Avviso, saranno destinate al Conto Formazione di Sistema.

18.5. COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLA VALUTAZIONE

L'esito delle valutazioni effettuate dal Consiglio di Amministrazione è pubblicato sul sito del Fondo www.formazienda.com di norma entro 3 giorni dalla data di delibera, mediante pubblicazione della graduatoria di cui al precedente articolo 18.4. Dalla graduatoria risulterà:

- il Soggetto Gestore;
- il titolo del Piano Formativo;
- l'ID del Piano Formativo (assegnato dal Fondo);
- la data e l'ora di arrivo del Piano Formativo;
- il Codice Unico Progetto (CUP) per Piano Formativo;
- l'importo del finanziamento chiesto;
- l'importo del finanziamento concesso;
- il codice di registrazione dell'aiuto, per impresa beneficiaria, nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) e il relativo codice concessione RNA (COR);



- l'importo del finanziamento concesso per impresa;
- l'importo del cofinanziamento per impresa;
- l'importo del cofinanziamento totale;
- il punteggio attribuito dal NdVT;
- l'indicazione della categoria "approvato e finanziato", "approvato ma non finanziabile", "non approvato";
- eventuali note, ove sono riportate le motivazioni relative agli importi eventualmente non riconosciuti.

Con tabella separata è pubblicato l'elenco dei Piani Formativi non ammessi con indicazione del Soggetto Gestore, del titolo del Piano Formativo, dell'ID del Piano Formativo assegnato dal Fondo, dell'esito "non ammesso" e, nel campo note, delle motivazioni che hanno determinato la mancata ammissibilità del Piano.

La categoria "approvato ma non finanziabile" viene utilizzata per individuare i Piani Formativi per i quali il NdVT ha espresso un punteggio superiore alla soglia minima di finanziabilità ma che non sono finanziabili per esaurimento delle risorse. In tal caso, i Piani resteranno non finanziabili, fatto salvo l'eventuale rifinanziamento della dotazione finanziaria iniziale dell'Avviso o quanto previsto al precedente articolo 18.4.

Ai sensi dell'articolo 29 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 il termine per proporre impugnazione avverso la graduatoria è di sessanta giorni che decorrono dalla data di pubblicazione della stessa.

19. EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

La quota di finanziamento che il Fondo Formazienda concede per il singolo Piano Formativo può essere trasferita al Soggetto Gestore secondo le seguenti modalità:

- a) in un'unica soluzione, "a Rimborso", al termine del Piano Formativo;
- b) "per Acconti e Saldo", così ripartiti:
 - fino al 50% dell'importo approvato a titolo di prima tranche a seguito dell'avvio del Piano Formativo;
 - fino al 40% dell'importo approvato a titolo di seconda tranche, a seguito di autocertificazione dell'avvenuta erogazione di azioni formative valide⁴ di durata effettiva almeno pari al 50% del totale delle ore previste nel Piano Formativo;
 - il restante finanziamento, se dovuto, a titolo di saldo.

L'erogazione del finanziamento avviene secondo quanto disposto nel Manuale di Gestione del Conto Formazione di Sistema e dalla circolare n. 5/2021 emanata dal Fondo in data 15 aprile 2021.

In ogni caso, l'erogazione del finanziamento presuppone l'acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) del Soggetto Gestore, in corso di validità.

⁴ Per azioni formative valide s'intendono tutte quelle per le quali il Soggetto Gestore ha adempiuto agli obblighi di avvio delle azioni formative e/o alle variazioni delle azioni formative previste dall'Avviso di riferimento e dal Manuale di Gestione del Conto Formazione di Sistema.

20. GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEI PIANI FORMATIVI

Per le attività di gestione e rendicontazione dei Piani Formativi presentati a valere sul presente Avviso si rinvia a quanto previsto nel Manuale di Gestione del Conto Formazione di Sistema.

Il riconoscimento dell'importo rendicontato dal Soggetto Gestore è subordinato alla presentazione di tutta la documentazione prevista e all'assolvimento di tutti gli adempimenti gestionali e di monitoraggio.

Per tutti i Piani Formativi finanziati a UCS – indipendentemente dalla data di candidatura -, è necessario provvedere al caricamento in FormUp della seguente documentazione:

- registri didattici e di presenza (Allegati M1);
- schede individuali FAD on-line/off-line (Allegati M2);
- schede docenti FAD on-line (Allegati M2bis);
- report/log piattaforma FAD on-line/off line e file di interscambio;
- schede individuali affiancamento/training on the job/coaching/action learning (Allegati M3);
- documentazione relativa alla consegna/ritiro attestati;
- copia attestato di frequenza dei partecipanti (a campione, un attestato per ogni progetto formativo);
- certificato di competenza dei partecipanti (ove previsto);
- relazione finale sull'attività svolta (Allegato X);
- In caso di cofinanziamento (da rendicontare sempre a costi reali):
 - allegato T;
 - allegato/i O Imprese beneficiarie;
 - allegato Y e tutta la documentazione richiamata nell'allegato medesimo;
 - allegato W compilato nella sezione Voce di Costo D1 per la rendicontazione a costi reali del cofinanziamento;
 - documentazione giustificativa a costi reali come previsto dal Manuale di Gestione Conto Formazione di Sistema e dalle relative Linee Guida.

L'assenza totale della documentazione giustificativa a costi reali del cofinanziamento comporterà il mancato riconoscimento del cofinanziamento medesimo con la conseguente riparametrazione del finanziamento concesso.

Per i Piani Formativi finanziati a costi reali, si rinvia a quanto disposto nella Linee Guida al Manuale di Gestione del Conto Formazione di Sistema.

In ogni caso, il Soggetto Gestore, per tutto quanto eventualmente non riportato nel presente articolo, deve far riferimento al Manuale di Gestione del Conto Formazione di Sistema e alle relative Linee Guida, alla circolare integrativa n. 1/2020 nonché alla circolare n. 4/2021 in relazione al cofinanziamento nonché agli ulteriori documenti che il Fondo metterà a disposizione.

21. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

21.1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PIANI FORMATIVI

Il Soggetto Gestore deve inoltrare la candidatura del Piano Formativo esclusivamente tramite accesso al portale per la gestione degli avvisi denominato "FormUp" dal sito www.formazienda.com.

21.2. DOCUMENTI DA PRODURRE

La documentazione da inoltrare, debitamente sottoscritta e timbrata ove previsto, che accompagna la candidatura dei Piani Formativi, è la seguente:

- a. formulario di candidatura del Piano Formativo (Allegato A), sottoscritto con firma digitale qualificata;
- b. domanda di finanziamento (Allegato C) in regola con le vigenti normative sul bollo, sottoscritta con firma digitale qualificata;
- c. *curriculum* del soggetto terzo delegato/partner - ove previsto, visura camerale in caso di delega - convenzione/accordo/contratto tra le parti con evidenza degli incarichi e i relativi costi;
- d. *curriculum* del Designer in formato europeo;
- e. documento attestante i poteri di firma del soggetto sottoscrittore (ove previsto);
- f. per ciascuna impresa beneficiaria:
 - visura camerale (rilasciata da non oltre 6 mesi) ed eventuale documento attestante i poteri di firma del sottoscrittore; i soggetti non obbligati all'iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio devono fornirne attestazione tramite il Format 5 "Dichiarazione dati impresa";
 - visura partecipazioni rilasciata da non oltre 6 mesi o Format 12 - "Dichiarazione impresa unica";
 - Allegato D *de minimis* o Allegato D esenzione "Dichiarazione cumulativa dell'impresa";
- g. programma di intervento dell'integrazione salariale straordinaria/contratto di solidarietà/accordo sindacale o altra documentazione a supporto in caso di coinvolgimento di lavoratori di cui alla lettera h) dell'articolo 14 del presente Avviso.

Non saranno considerati ammissibili i Piani Formativi:

- privi, in forma completa, anche di uno solo dei documenti indicati ai precedenti punti a., b., c., d., ed e.;
- con documenti privi delle firme e dei timbri, ove previsti.

21.3. SCHEMA DI SINTESI DEL CICLO DI VITA DEI PIANI FORMATIVI

Fermo restando quanto specificato nei precedenti paragrafi, si propone il presente prospetto di sintesi relativo al ciclo di vita dei Piani Formativi:

Fasi	Termini
Presentazione candidatura	dalle ore 8.30 del 4 aprile 2025 fino alle ore 18.00 del 9 giugno 2025 (rif.to articolo 6)
Valutazione del Piano Formativo	entro 30 gg. dalla scadenza del termine per la candidatura
Approvazione del C.d.A.	di norma entro 10 gg. dal ricevimento degli esiti del lavoro svolto da parte del Nucleo di Valutazione Tecnico
Pubblicazione graduatoria dei Piani Formativi valutati	di norma entro 3 gg. dalla delibera da parte del Consiglio di Amministrazione
Atto di adesione	sottoscrizione prima dell'avvio del Piano Formativo
Avvio Piano Formativo e attività formative	entro 30 gg. di calendario dalla pubblicazione della graduatoria
Monitoraggio e valutazione dell'attuazione del Piano Formativo	durante e a conclusione del ciclo di realizzazione del Piano Formativo
Chiusura Piano Formativo	entro 180 giorni di calendario (esclusi i periodi di sospensione), che decorrono dalla data di comunicazione di avvio dello stesso
Rendicontazione	entro 60 gg. di calendario dal giorno successivo alla data di chiusura del Piano Formativo
Valutazione della rendicontazione	entro 60 gg. dalla data di ricezione della rendicontazione completa. <i>In caso di documentazione incompleta, entro 30 giorni dalla data di ricezione della rendicontazione, il Fondo provvederà a richiedere integrazioni documentali che dovranno essere presentate entro 30 giorni dalla data di</i>



	<i>ricevimento della richiesta. La richiesta di integrazioni interrompe i termini per la valutazione della rendicontazione che inizieranno a decorrere ex novo dopo la presentazione delle integrazioni o, in mancanza delle stesse, dal termine assegnato di 30 giorni per la presentazione delle integrazioni medesime.</i>
Emanazione Rapporto Provvisorio, ricevimento osservazioni e Proposta di Rapporto Definitivo	entro 30 gg. dall'esito dell'audit effettuato sulla rendicontazione. <i>A seguito della notifica del Rapporto Provvisorio i termini di conclusione del procedimento devono considerarsi sospesi e ricominciano a decorrere dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine assegnato di 10 gg per la presentazione delle osservazioni medesime.</i>
Approvazione del C.d.A.	di norma entro 10 gg. dalla predisposizione della proposta di Rapporto Definitivo
Erogazione del finanziamento	entro 10 giorni a seguito della ricezione della fattura a saldo/rimborso emessa a fronte dell'avvenuta ricezione del Rapporto Definitivo

22. VERIFICHE

Ai sensi del D.P.R. n 445 del 28 dicembre 2000 recante “*Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa*”, il Fondo provvederà a effettuare una verifica a campione delle autocertificazioni presentate ai sensi del citato Decreto.

I Piani Formativi campionati saranno sottoposti, pertanto, a tali verifiche sia *in itinere* sia *ex post* e, comunque, prima dell'erogazione del finanziamento.

22.1. VERIFICHE IN ITINERE

Il Fondo attua controlli *in itinere* sulla totalità dei Piani Formativi approvati e finanziati. Detti controlli possono essere effettuati da parte di funzionari del Fondo, da parte di Commissioni nominate dal Consiglio di Amministrazione o essere espletati da società (e/o consulenti specializzati) appositamente incaricate dal Fondo.

22.2. VERIFICHE EX POST

Il Fondo Formazienda effettua verifiche sulle attività svolte per la realizzazione del Piano Formativo e sulla documentazione presentata a supporto del rendiconto finale.

Tali verifiche comportano il controllo del rispetto di tutte le condizioni che disciplinano il finanziamento concesso al Soggetto Gestore, secondo le regole, i parametri e le procedure applicabili.

Per le modalità di verifica della rendicontazione si rimanda al Manuale di Gestione del Conto Formazione di Sistema.

23. VALUTAZIONE QUALITÀ

I Soggetti Gestori che hanno realizzato i Piani Formativi sono tenuti a trasmettere al Fondo, tramite le apposite maschere del sistema FormUp, i dati di sintesi dei questionari di gradimento dei partecipanti. La documentazione originale dei questionari di gradimento dovrà essere conservata presso la sede del Soggetto Gestore e resa disponibile in ogni momento su richiesta del Fondo, di un soggetto incaricato dal Fondo o dalle autorità competenti.

24. VARIAZIONI DEL PIANO FORMATIVO

Durante la gestione del Piano Formativo tutte le comunicazioni riferite alle variazioni disciplinate nel presente Avviso nonché nel Manuale di Gestione Conto Formazione di Sistema vigente per cui era

previsto che fossero da effettuare tramite posta elettronica certificata all'indirizzo variazioni@pec.formazienda.com dovranno, invece, essere effettuate tramite FormUp.

25. PIANO DEI CONTI

In caso di Piani Formativi con modalità di finanziamento a costi standard il Piano dei Conti deve essere compilato a preventivo solamente per macrovoci di spesa mentre a consuntivo deve essere compilato anche con riguardo alle singole voci di spesa.

In caso di riduzione del finanziamento, ove siano stati sostenuti costi effettivi minori rispetto al costo standard, in sede di rendicontazione il Piano dei Conti dovrà essere compilato per tutte le voci di spesa anche con riguardo al preventivo.

26. UTILIZZO DELLA FIRMA DIGITALE

Tutta la documentazione prevista nel presente Avviso e nel Manuale di Gestione del Conto Formazione di Sistema vigente può essere sottoscritta utilizzando la firma digitale qualificata. Deve essere sottoscritta obbligatoriamente con firma digitale qualificata la documentazione di cui alla circolare n. 1/2022 pubblicata sul sito del Fondo.

27. MONITORAGGIO

Il monitoraggio dei Piani Formativi è volto a ricostruire i dati fisici, finanziari e qualitativi dei Progetti, verificandone lo stato di avanzamento e i risultati finali ed i Soggetti Gestori sono tenuti a fornire al Fondo tutte le informazioni e i dati necessari alle azioni di monitoraggio.

I Soggetti Gestori che hanno realizzato i Piani Formativi sono tenuti a somministrare ai partecipanti e alle imprese beneficiarie i questionari di gradimento e trasmetterne i dati riassuntivi al Fondo, nelle modalità previste dal Fondo stesso.

28. REVOCA O RINUNCIA

Il contributo assegnato è soggetto a revoca totale o parziale a insindacabile giudizio del Fondo nei casi in cui:

- non vengano rispettate tutte le indicazioni e i vincoli contenuti nel presente Avviso, nel Manuale di Gestione del Conto Formazione di Sistema e nell'Atto di Adesione ovvero la realizzazione del Piano Formativo non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, all'intervento ammesso a contributo;
- in sede di verifica da parte del Fondo o dei soggetti competenti, siano riscontrate irregolarità attuative o mancanza dei requisiti alla base dei quali esso è stato concesso o erogato;
- i Soggetti Gestori si rendano responsabili di atti lesivi nei confronti del Fondo.

Si avrà la revoca totale del finanziamento concesso per l'intera edizione del Progetto Formativo oggetto di verifica *in itinere* nel caso in cui, riscontrate gravi irregolarità, a richiesta specifica del Fondo, non perverranno, da parte del Soggetto Gestore, osservazioni nei tempi richiesti ovvero se le osservazioni fornite al Fondo dal Soggetto Gestore non siano accoglibili da parte del Consiglio di Amministrazione.



I Soggetti Gestori, qualora intendano rinunciare al contributo, devono darne immediata comunicazione motivata al Fondo. In tal caso, non potranno essere riconosciuti i costi sostenuti dal Soggetto Gestore alla data dell'avvenuta rinuncia.

I Soggetti Gestori possono rinunciare al contributo anche in misura parziale ove non sia più possibile realizzare uno o più progetti formativi contenuti nel Piano Formativo approvato dal Fondo in fase di candidatura. La rinuncia parziale può avere riguardo esclusivamente all'intero progetto formativo e non anche alla singola edizione e dovrà essere effettuata tramite istanza di variazione, adeguatamente motivata, da sottoporre ad approvazione del Consiglio di Amministrazione del Fondo.

29. INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy - art.13 - del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), nell'ambito della raccolta delle informazioni relative ai Piani Formativi, è previsto il trattamento dei dati personali. Il Fondo Formazienda informa che i dati personali saranno trattati solo ai fini della partecipazione al presente Avviso, dalla Candidatura e fino alla verifica della rendicontazione dei medesimi in ottemperanza agli adempimenti normativi di cui alle leggi e regolamenti di riferimento in tema di realizzazione dei Piani Formativi come richiamati al par. 1 del presente Avviso.

I dati personali eventualmente acquisiti in funzione del presente Avviso saranno trattati in forma prevalentemente automatizzata, con adeguate garanzie di sicurezza e riservatezza, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia; tali dati saranno trattati solo per il tempo necessario al raggiungimento della relativa finalità nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) GDPR ed eventualmente conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale, nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. In particolare, il periodo previsto di conservazione dei dati è di 10 (dieci) anni dalla approvazione dei Piani Formativi.

Ferma restando la libertà nel conferimento dei dati personali da parte della controparte, si fa presente che la mancata comunicazione dei dati comporterà l'impossibilità per il Fondo di prendere in considerazione le richieste di valutazione del Piano Formativo di interesse.

Il Fondo riconosce il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione, secondo quanto previsto agli art. 15-22 della suddetta normativa. In ogni caso, l'interessato è sempre legittimato a proporre reclamo presso l'Autorità di controllo competente, se ritiene che un trattamento che lo riguarda violi le disposizioni di legge in materia di tutela dei dati personali.

Resta espressamente inteso che il soggetto dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Nell'ambito delle predette finalità, i dati potranno essere comunicati ai nostri collaboratori e dipendenti, nell'ambito delle mansioni assegnate e in base a specifica autorizzazione al trattamento dei dati. I dati potranno, altresì, essere comunicati alle Pubbliche Amministrazioni competenti nonché agli organismi preposti alla vigilanza e al controllo (es: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ANPAL ecc.).

I Soggetti Gestori, a loro volta, trattano dati raccolti in qualità di titolari autonomi e sono responsabili della correttezza e liceità dei trattamenti posti in essere nell'ambito del rapporto instaurato con tutti i

soggetti coinvolti in relazione a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento ai fini del presente Avviso è:

- Fondo Formazienda, Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua (riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), con sede in Roma (Italia), Via Lucrezio Caro n. 67, C.F 91031030199;
- mail direzione@formazienda.com;
- pec: relazioniesterne@pec.formazienda.com;
- telefono 0373472168.

Il Data Protection Officer di Formazienda, ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, è contattabile all'indirizzo: dpo@formazienda.com al fine dell'esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati personali.

Il Fondo considera informati e resi edotti i partecipanti ai progetti formativi relativamente a quanto espresso nel presente articolo.

30. D.LGS. N.231/2001

Con la partecipazione al presente Avviso, il Soggetto Gestore assume di conoscere le previsioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e si impegna a improntare il proprio comportamento, finalizzato all'attuazione dei Piani Formativi ammessi a finanziamento, a principi di trasparenza e correttezza e alla più stretta osservanza del summenzionato Decreto. Il Soggetto Gestore dichiara, di aver preso atto che il Fondo Formazienda ha adottato un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al citato Decreto, comprensivo del Codice Etico (pubblicato su sito del Fondo alla pagina: https://www.formazienda.com/wp-content/uploads/2021/04/02_PG_F_M231_CODETICO_01_ALL.2.V.10.2.2021.pdf) e si impegna a tenere un comportamento conforme alle previsioni di cui al Codice medesimo, astenendosi dalla commissione di condotte illecite. L'inosservanza, da parte della Soggetto Gestore, di una qualsiasi delle previsioni del predetto Codice Etico comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Avviso e legittimerà il Fondo Formazienda a revocare il finanziamento eventualmente concesso, fermo restando il diritto alle restituzioni e al risarcimento dei danni eventualmente causati alla stessa, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quello derivante dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal citato Decreto.

31. NOTE

Gli indirizzi e la modulistica di riferimento costituiscono parte integrante del presente Avviso.

Eventuali comunicazioni e quesiti nella fase di presentazione del Piano Formativo possono essere rivolti all'indirizzo e-mail: assistentatecnica@formazienda.com.

Tutte le comunicazioni inerenti alla gestione del Piano Formativo non disciplinate espressamente nel presente testo o nel Manuale di Gestione del Conto Formazione di Sistema dovranno pervenire al Fondo mediante l'invio di mail pec all'indirizzo: avviso2-2022@pec.formazienda.com.

Formazienda, inoltre, si riserva la facoltà di integrare e specificare, in coerenza con le finalità dell'Avviso, la documentazione e le procedure che dovessero rendersi necessarie per il buon andamento e la corretta esecuzione dei Piani Formativi, pubblicando le comunicazioni e le disposizioni rivolte ai



Soggetti Gestori dandone evidenza sul portale FormUp e/o sul sito internet del Fondo www.formazienda.com nell'area dedicata agli Avvisi del "Conto Formazione di Sistema". Tale facoltà viene esercitata dal Fondo tenuto conto dell'eventuale possibilità di dover rilevare dati non previsti alla data di pubblicazione del presente dispositivo.

Il Fondo, infine, si riserva di fornire eventuali indicazioni operative non contemplate nel testo dell'Avviso e dei relativi allegati attraverso la pubblicazione di apposite circolari che diverranno integrative rispetto a quanto previsto nei documenti richiamati.

Il Fondo, inoltre, si riserva di fornire eventuali chiarimenti con riguardo alle disposizioni del presente Avviso tramite pubblicazione di FAQ (Frequently Asked Questions) sul sito www.formazienda.com.